

**STATUTO  
di**

**PIZZIGHETTONE FIERE DELL'ADDA S.R.L.**

- I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
- II) CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE – QUOTE
- III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
- IV) ASSEMBLEA
- V) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
- VI) DIRETTORE GENERALE
- VII) REVISIONE E CONTROLLO
- VIII) CONTABILITA', BILANCIO, RELAZIONI ED UTILI
- IX) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI
- X) RECESSO
- XI) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
- XII) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

**STATUTO  
di**

**PIZZIGHETTONE FIERE DELL'ADDA S.R.L.**

I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

- 1) E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata PIZZIGHETTONE FIERE DELL'ADDA S.R.L.
- 2) La Società ha sede in Comune di Pizzighettone (CR).  
L'istituzione di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e la soppressione di quelle esistenti è deliberato dall'assemblea dei soci; il trasferimento della sede all'interno del Comune è deliberato dall'organo amministrativo.
- 3) La Società ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, ed in particolare: l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde, eventi accessori e collaterali, la fornitura di servizi inerenti alle suddette attività, quali a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, di indagini socio – economiche, produzione e supporto amministrativo ed informatico, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche, ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l'organizzazione

delle manifestazioni sopra individuate, anche attraverso la gestione di siti internet e l'utilizzo di supporti informativi e comunque di qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie; la gestione di quartieri fieristici in proprietà e di terzi, relative locazioni e sub locazioni, concessioni in uso e comodato, gestione di tutti i servizi connessi, nessuno escluso.

- 4) La Società potrà altresì svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nei settori di cui all'art.3, che siano connessi alle proprie competenze aziendali, compatibilmente con la normativa vigente.
- 5) La Società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività predette partecipando e / o costituendo società, consorzi ed associazioni, con altri soggetti, operando in tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa vigente, a fronte di specifiche deliberazioni di Consiglio Comunale.
- 6) La Società può compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini.
- 7) La Società potrà prestare avvalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, purchè ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.
- 8) Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale e non prevalente ed in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.
- 9) La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.
- 10) Ai fini dei rapporti con la Società a tutti gli effetti di legge, il domicilio dei soci è quello risultante agli atti della società.

## II) PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE – CAPITALE SOCIALE – QUOTE

- 11) Possono detenere partecipazioni esclusivamente Enti Locali o società il cui capitale sia interamente detenuto da Enti Locali; il Comune di Pizzighettone deve detenere una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale.
- 12) Gli Enti soci, a mezzo del presente statuto, dei contratti di servizio e di ogni altro atto di loro competenza, esercitano sulla società la programmazione ed il controllo delle attività che esercitano su un proprio ufficio.
- 13) Il capitale della Società è pari ad € 10.000,00 (euro diecimila); la partecipazione dei soci al capitale è proporzionale al conferimento di ciascuno; il diritto di voto dei soci è proporzionale alla partecipazione di ciascuno.

## III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

- 14) In caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.
  - (i) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne

comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, inviata alla sede della Società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- \* ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione;
- \* nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione, ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo) il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, la determinazione del prezzo di cessione sarà affidata alla Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Cremona, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo la Camera Arbitrale dovrà riferirsi al "Capitale economico" dell'azienda, ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, compreso l'eventuale "premio di maggioranza".

Qualora il prezzo determinato dalla Camera Arbitrale risulti, rispettivamente, inferiore o superiore del venti per cento al prezzo indicato dall'offerente nella comunicazione di cui al punto (i) il cedente o, rispettivamente, il cessionario hanno facoltà di non perfezionare l'acquisto della partecipazione cui si riferisce la medesima comunicazione; in tal caso saranno interamente a carico del soggetto rinunziante tutti i costi relativi all'arbitrato.

(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione offerta; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire tale partecipazione all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

(iv) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- \* nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» si intendono compresi tutti i contratti che comportano l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, permuta, dazione in pagamento, conferimento in Società e donazione;
- \* non costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi di diritto di pegno o di usufrutto sulla partecipazione;
- \* il diritto di prelazione disposto dal presente articolo trova applicazione anche in caso di trasferimento per atto tra vivi effettuato a favore di soggetti che siano già soci e pure di

diritti compresi nella partecipazione, come il diritto di opzione;

\* quando, per la natura del contratto che determina il trasferimento della partecipazione non sia previsto un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquireranno la partecipazione versando all'offerente il valore corrispondente, come determinato dalla Camera Arbitrale ai sensi del precedente comma (ii);

\* in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante accresce proporzionalmente ed automaticamente quello spettante agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dall'esercizio della prelazione loro spettante;

\* nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi, e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la Società.

- 15) Il trasferimento di partecipazioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Assemblea dei Soci, previo accertamento in capo all'acquirente dei requisiti di cui all'art.11.
- 16) Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'articolo che precede.
- 17) Il gradimento di cui ai due articoli precedenti è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento di capitale.

#### IV) ASSEMBLEA

- 18) Tutte le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare.
- 19) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, il quale viene indicato nell'avviso di convocazione.
- 20) L'avviso di convocazione - contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione - deve essere inviato dagli amministratori a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci ed al sindaco unico o al revisore almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.  
Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio degli amministratori, da lettera raccomandata a mano, messaggio fax o di posta elettronica certificata, a condizione che tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato alla Società (e ciò pertanto risulti dai libri sociali) il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata.
- 21) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori, il sindaco unico o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, gli stessi soggetti risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.
- 22) L'assemblea per l'approvazione del bilancio della Società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste

dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.

- 23) L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:
- \* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - \* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - \* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - \* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
- 24) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.
- 25) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta; la relativa documentazione è conservata ex art.2478, c.1, n.2 C.C..
- 26) L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
- 27) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.
- Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:
- la regolare costituzione dell'assemblea;
  - l'identità e la legittimazione dei presenti;
  - lo svolgimento della riunione;
  - le modalità e il risultato delle votazioni;
  - l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
  - le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.
- 28) Gli amministratori ed il sindaco unico o il revisore partecipano all'assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione; il Presidente della seduta può ammettere dipendenti, consulenti, rappresentanti dell'organismo di controllo costituito dagli enti soci, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.
- 29) Quanto segue è oggetto di decisione dei soci, e le relative deliberazioni assembleari devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale:
- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
  - b) la nomina e la revoca degli amministratori della Società, nel rispetto della normativa vigente in materia di quote di genere, se nominato il Consiglio di Amministrazione, e di personale in quiescenza; è fatto salvo quanto previsto all'art.69;
  - c) la nomina del sindaco unico o del revisore; è fatto salvo quanto previsto all'art.69;

- d) la determinazione dei compensi dei soggetti di cui sopra sub b) e c);
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto sociale e / o una modifica dei diritti dei soci;
- g) l'approvazione delle convenzioni con gli Enti soci, su proposta dell'organo amministrativo;
- h) l'approvazione dei piani triennali e del budget annuale (reddituale, patrimoniale, finanziario), su proposta dell'organo amministrativo;
- i) l'avvio delle procedure di appalto di ammontare superiore alla soglia comunitaria;
- j) le decisioni afferenti l'assetto organizzativo della Società e l'assunzione del personale dipendente;
- k) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di beni immobili;
- l) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di rami d'azienda;
- m) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di partecipazioni in altre Società;
- n) l'emissione di obbligazioni ex art.2483 C.C.;
- o) l'eventuale nomina del Direttore Generale, su proposta dell'organo amministrativo;
- p) lo scioglimento anticipato della Società.

#### V) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

- 30) L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti nominati dall'assemblea; in caso di nomina del Consiglio, il relativo atto assembleare deve evidenziare le ragioni di adeguatezza organizzativa della scelta, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.
- 31) Gli amministratori: possono essere non soci e sono rieleggibili; non possono essere dipendenti degli Enti Locali soci; devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.
- 32) Il numero dei membri ed il numero di esercizi di durata in carica degli amministratori sono dall'Assemblea stabiliti all'atto della nomina degli stessi ed in ogni altro caso.
- 33) Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può nominare un Vice presidente, che svolga solo la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza ed impedimento e senza compensi aggiuntivi, ed un segretario.
- 34) Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, ogni volta che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due componenti.  
La convocazione viene fatta dal presidente con raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio, al sindaco unico o al revisore, o in caso di urgenza da spedire almeno 24 ore prima.  
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori ed il sindaco unico o il revisore.
- 35) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di due componenti.  
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.  
In caso di parità, prevale il voto favorevole di chi presiede il consiglio.

- 36) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.  
Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.  
L'Amministratore Unico mantiene il libro delle proprie determinazioni.
- 37) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.
- 38) Se, per qualunque causa, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione vengono a mancare due degli amministratori in carica, si intenderanno decaduti con effetto immediato tutti gli amministratori; in tal caso, ed anche quando venga a mancare l'Amministratore Unico, dovrà subito essere convocata dal sindaco unico o dal revisore, dagli amministratori decaduti (se esistenti) o dal socio più diligente l'assemblea per la nomina degli eventuali restanti amministratori.  
In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni di un consigliere, questi decade dall'incarico ed è sostituito a norma del presente articolo.
- 39) Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro), un Consigliere di Amministrazione o l'Amministratore Unico, l'Assemblea dei soci provvede a sostituirli entro un mese dalla cessazione.  
In caso di nomina di nomina del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.  
Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto mandato e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, l'Amministratore Unico o il Consiglio decaduto continuano ad esercitare tutti i poteri previsti dalla Legge e dal presente statuto solo per la gestione ordinaria nei 45 giorni successivi alla data di decadenza; gli atti assunti successivamente dagli amministratori decaduti sono nulli.
- 40) Non possono ricoprire cariche di amministratore o di direttore generale coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità ed inconfiribilità previste dalla normativa pubblicitica e civilistica per tempo vigente.
- 41) All'Amministratore Unico ed al Consiglio di Amministrazione competono i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatto salvo quanto di competenza assembleare di cui all'art.29.
- 42) La Società rispetta le regole pubblicitiche, per tempo vigenti e per quanto applicabili, in materia di appalti, personale, collaborazioni, accesso o divieto di accesso di specifici soggetti al ruolo di Amministratore, trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione e dei reati aziendali, accesso agli atti, tutela e rispetto della concorrenza, responsabilità sociale.
- 43) Il Consiglio di Amministrazione se nominato, nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno solo dei suoi componenti, nonché al Presidente quando ciò sia autorizzato dall'Assemblea; sono fatte salve le competenze del Direttore, se nominato, di cui all'art.52.

- 44) I Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.
- 45) L'Amministratore Unico, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è il legale rappresentante della Società.
- 46) In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato, il potere di rappresentanza e firma spetta al vice presidente, se nominato, e, in mancanza, all'amministratore più anziano di età; rispettivamente in coerenza con le deleghe ricevute, e limitatamente a ciò, la rappresentanza spetta, se nominato, all'Amministratore Delegato e / o al Direttore Generale.
- 47) Solo per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.
- 48) L'assemblea determina l'importo della remunerazione di ogni amministratore, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto della normativa vigente; agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
- 49) Opera il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.
- 50) Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.  
E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472 / 1997.  
La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.
- 51) Opera per la Società il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, nonché il divieto di costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

## VI) DIRETTORE GENERALE

- 52) Può essere nominato il Direttore generale; l'eventuale nomina, su proposta dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione, è di competenza dell'Assemblea, che stabilisce con propria deliberazione le relative competenze ed il compenso.



- 53) Ai fini della nomina, il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale.
- 54) Ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile al Direttore generale si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti affidati.
- 55) Opera il divieto di corrispondere al Direttore ed ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ed il divieto di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

#### VII) REVISIONE E CONTROLLO

- 56) L'Assemblea nomina un sindaco unico, cui competono le funzioni di controllo e di revisione legale dei conti, oppure un revisore legale dei conti.  
Il Sindaco o il Revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.  
Al Sindaco o al Revisore spetta il compenso stabilito dall'assemblea, nel rispetto della normativa vigente.  
Il Sindaco o il Revisore restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili.

#### VIII) CONTABILITA', BILANCIO, RELAZIONI ED UTILI

- 57) La Società opera con obbligo di contabilità separata per ciascun servizio / attività oggetto di affidamento.
- 58) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
- 59) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dall'assemblea nella deliberazione di approvazione del bilancio.
- 60) Opera per la Società l'obbligo di predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale; gli amministratori, qualora emergano nell'ambito dei programmi di cui sopra uno o più indicatori di crisi aziendale, debbono adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
- 61) Opera per la Società l'obbligo di elaborazione ed approvazione della relazione annuale sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale, da pubblicarsi contestualmente al bilancio d'esercizio, che dia conto delle attività di prevenzione del rischio di cui sopra e delle altre tematiche di cui all'art.6, c.3 DLgs 175 / 2016.

#### IX) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

- 62) La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, fermo quanto disposto dall'art.2467 C.C., con corresponsione di interessi.  
La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di

rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

63) La Società può emettere obbligazioni.

#### X) RECESSO

64) Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori ed al sindaco unico o al revisore.

La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

- \* è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione che legittima il recesso;
- \* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, la quale deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata AR, che si è verificato un accadimento che legittima il suo diritto di recesso;
- \* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza dell'accadimento che legittima il suo diritto di recesso;
- \* è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

65) Non compete al socio diritto di recesso in relazione alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

#### XI) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

66) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; l'assemblea delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri dei liquidatori ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

#### XII) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

67) Le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, connesse all'interpretazione ed applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto e / o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sono devolute all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

68) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003, n.5 e del Codice Civile.

#### XIII) NORMA TRANSITORIA

- 69) Sino a quando il Comune di Pizzighettone sia il solo Ente socio, diversamente da quanto previsto all'art.29, lettere b) e c), la nomina degli amministratori e del sindaco unico o del revisore avviene con decreto del Sindaco di Pizzighettone ex art.2449 C.C.